1168

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 18/01/2017 - 0001169

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

Consiglio Regionale del Veneto
N del 18/01/2017 Prot.: 0001169 Titolario 2.13
CRV CRV spc-UPA

Al Signor
PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E

X LEGISLATURA

Oggetto: **Proposta di deliberazione amministrativa n. 32:** "Programma di attività del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM) per l'anno 2017 e previsione finanziaria."

Si trasmette, in allegato alla presente, la proposta di deliberazione amministrativa licenziata dalla Commissione, all'unanimità, in sede referente, nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Distinti saluti.

Il Presidente
Marino FINOZZI

Allegati:

- bozza di provvedimento
- scheda di certificazione

Rif. prot. 21666 del 22.09.2016

Politiche istituzionali, politiche dell'Unione Europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Istituzionali, politiche dell'Unione Europea e relazioni internazionali, politiche di bilancio e di programmazione)

Proposta di deliberazione amministrativa n. 32

"Programma di attività del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM) per l'anno 2017 e previsione finanziaria"

Testo licenziato dalla Commissione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

Licenziata il 11.01.2017 nella seduta n. 65
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	40		
Maggioranza richiesta	n. 21			

Incaricato a relazionare in Consiglio, il consigliere Marino FINOZZI

"PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL VENETO (CORECOM) PER L'ANNO 2017 E PREVISIONE FINANZIARIA"

Relazione

Relatore: il consigliere Marino FINOZZI

Il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) è un organo del tutto peculiare nel panorama nazionale, poiché esercita una pluralità di funzioni in ragione di rapporti specifici con la Regione di appartenenza, con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e infine con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Nello specifico, il Corecom del Veneto è titolare di funzioni proprie (l.r. 18/2001) e funzioni delegate dall'Agcom (cd. prima delega).
Il nuovo Comitato si è insediato l'8/3/2016, proponendosi i seguenti obiettivi: raggiungere le condizioni necessarie per ottenere le cd. *seconde deleghe* da parte dell'Agcom ed attivare iniziative e strumenti per un miglior perseguimento della tutela dei minori.
Con il documento che ci accingiamo ad approvare oggi, si definisce il programma di attività che il Corecom intende realizzare nel corso del 2017, in un'ottica di continuità con le azioni intraprese nel 2016 per non vanificare i risultati fino ad oggi raggiunti.
I compiti che esso è chiamato ad assolvere sono eterogenei e derivano da fonti nazionali e regionali, legislative e regolamentari, nonché da deliberazioni dell'Agcom.

Per quanto concerne le citate *seconde deleghe* il nuovo Comitato, sotto gli auspici di quest'Aula – che il 12/1/2016 ha approvato all'unanimità un apposito ordine del giorno che *"impegna il Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale a precostituire, in termini di dotazione finanziaria, organica e strumentale, le condizioni idonee al conferimento al Corecom Veneto delle ulteriori funzioni delegate da parte dell'Agcom"* –, si sta adoperando per ottenerle nel corso del 2017: la loro acquisizione si configura infatti strategica e al tempo stesso fondamentale per fornire alla collettività del territorio regionale un servizio completo, efficace e vantaggioso.
A tal proposito, intende continuare la collaborazione intercorsa negli anni precedenti con gli Atenei veneti, in particolare valutando l'acquisizione e la realizzazione di progetti mediante i quali avvalersi di borsisti universitari per l'attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive e per le attività relative alle controversie tra utenti e gli organismi di telecomunicazioni.
Nell'attesa, le risorse attualmente trasferite dall'Agcom non possono essere utilizzate per l'esercizio delle funzioni di seconda delega. Il Corecom, comunque, se lo ritiene, potrà promuovere progettualità attinenti tali funzioni utilizzando le risorse proprie assegnate dal Consiglio regionale, ove rientranti nelle funzioni proprie di cui all'art. 11 della l.r. 18/2001.
Le nuove funzioni che potranno essere acquisite con le *seconde deleghe* consistono nella:
- definizione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione in ambito locale;
- tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

Relativamente alle attività pianificate nel 2017, descritte nel Programma trasmesso dal Comitato sul quale siamo chiamati a pronunciarci oggi, sono suddivise in cinque filoni:
1) Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale
1.a) sul fronte della par condicio in materia elettorale il Comitato, quale organo funzionale dell'Agcom, garantirà il servizio di monitoraggio, vigilanza ed istruttoria in occasione dei prossimi

appuntamenti elettorali, procedendo con apposite iniziative. Svolgerà inoltre le proprie funzioni di vigilanza e garanzia in occasione del referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori veneti circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione.
1.b) sul fronte dell'accesso al sistema televisivo e radiofonico il Comitato rilancerà lo strumento dei programmi dell'accesso, mediante iniziative di divulgazione volte a render nota tale possibilità, in particolare ai gruppi e alle associazioni di volontariato.

2) Consulenza per gli organi regionali in materia di comunicazione
il Comitato continuerà nel compito istituzionale di prestare la propria consulenza alle strutture amministrative che chiedano di essere affiancate nella predisposizione di atti in tema di comunicazione, nonché nel rilascio dei pareri per atti o provvedimenti che riguardino la materia della comunicazione.

3) Sostegno alle imprese
3.a) sul fronte dei contributi alle emittenti televisive locali va necessariamente premesso che mediante le "Note di lavoro" – approvate il 18/3/2016 dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative di Regioni e Province autonome – tale Conferenza ha proposto al Ministero di assumersi gli oneri della difesa all'interno dei contenziosi, così come accade con l'Agcom; ha proposto, altresì, di coinvolgere gii ispettorati affinché collaborino in forma gratuita a fornire notizie e portare avanti gli accertamenti necessari a completare le istruttorie da parte dei Corecom; ha sottolineato inoltre che, senza un accordo quadro, un'intesa o una qualsiasi forma di avvalimento, le Regioni e i Corecom in particolare, hanno svolto una serie di attività, assumendosi responsabilità notevoli sulla base di un quadro normativo-regolamentare poco chiaro e spesso controverso.
È importante precisare che la legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) ha definito la riforma della normativa relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (fino ad oggi disciplinati in attuazione dell'art. 45 della legge n. 448/1998), modificando, attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, sia i principi in base ai quali detti finanziamenti devono essere ripartiti tra le diverse imprese del settore, sia la relativa procedura.
In particolare l'articolo 1, comma 160, lettera b) di tale legge richiede al MISE di definire con apposito Regolamento i criteri e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali evidenziando la necessità di perseguire *"obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluraliso dell'inforazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative"*.
Con il nuovo Regolamento - al momento non ancora approvato - si intende superare anche le criticità derivanti dalla complessità della procedura di erogazione dei contributi in questione mediante la costituzione di una graduatoria unica a livello nazionale e l'individuazione di un unico soggetto decisore, ovvero il MISE, quale unica amministrazione responsabile della determinazione della graduatoria finale.
3.b) sul fronte dei rimborsi relativi alla trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG), detto del cronico ritardo con il quale il MISE provvede a stanziare, e successivamente erogare, le somme che - tramite i Corecom - verranno poi accreditate alle emittenti radiofoniche e televisive locali che abbiano trasmesso i MAG in occasione della campagne elettorali e referendarie, con riferimento alle consultazioni elettorali che si svolgeranno nel corso del 2017, il Corecom continuerà a curare le istruttorie volte al rimborso alle emittenti intetressate.

4) Tutela e supporto ai cittadini

4.a) sul fronte della vigilanza nella materia della tutela dei minori il Comitato intende ampliare l'offerta all'utenza, mediante l'attivazione di un servizio volto a tutelare la reputazione digitale degli utenti della Rete, in primis di quelli più giovani.

Allo scopo, sono già in corso contatti con il Corecom Lombardia, che ha avviato con successo un progetto pilota.

Inoltre, si intende realizzare – mediante l'utilizzo di pratici supporti informatici – una guida sui pericoli della Rete, da realizzare e divulgare unitamente a soggetti istituzionali quali l'Ufficio Scolastico Regionale e la Polizia postale e delle comunicazioni e con la collaborazione di associazioni e fondazioni che si occupino della tutela dei minori.

Inoltre, il Corecom continuerà a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge, in materia di vigilanza per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore televisivo locale. A tal proposito, in vista anche dell'acquisizione delle funzioni in materia nell'ambito delle *seconde deleghe* che verranno conferite dall'Agcom, intende continuare la collaborazione intercorsa negli anni precedenti con gli Atenei veneti, in particolare valutando l'acquisizione e la realizzazione di progetti mediante i quali avvalersi di borsisti universitari per l'attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive.

4.b) per quanto concerne il diritto di rettifica (legge n. 223/1990) – una delle materie delegate al Corecom dall'Agcom a seguito della convenzione del 2004, consistente nella facoltà, da parte dei soggetti di cui siano state diffuse (tramite il settore radiotelevisivo regionale) immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità, di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate – poiché da alcuni anni sono molto poche le segnalazioni su presunte violazioni, tali da azionare il suddetto diritto, si valuteranno iniziative volte a render nota questa forma di tutela offerta dalla legge.

4.c) relativamente alla conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale, grazie al Protocollo d'Intesa stipulato il 15/7/2016 con la Giunta regionale, anche nel 2017 il Corecom continuerà a provvedere a tale attività presso gli uffici dell'URP presenti in ciascun capoluogo di provincia, proseguendo in quel processo di decentramento, maggior tutela e vicinanza al cittadino, nell'ottica di agevolare ulteriormente i cittadini-utenti nell'accesso ai collegi di conciliazione.

Detto della sempre maggior ritrosia di alcune compagnie telefoniche a garantire la propria presenza fisica alle udienze di conciliazione, per privilegiare invece l'effettuazione delle conciliazioni mediante conferenze telefonica (che spesso comportano maggiori difficoltà di carattere psicologico per l'utenza), il Comitato intende ottenere dalle compagnie un ripensamento nei confronti di tale atteggiamento. Inoltre, si intende aggredire l'attuale giacenza di istanze in attesa della relativa udienza di conciliazione, mediante appositi accordi volte ad assicurare una maggior presenza delle compagnie alle sedute convocate dalla struttura assegnata al Corecom.

Inoltre, in vista anche dell'acquisizione delle funzioni in materia nell'ambito delle *seconde deleghe* che verranno conferite dall'Agcom, il Comitato intende – come detto poc'anzi – continuare la collaborazione intercorsa negli anni precedenti con gli Atenei veneti.

4.d) quanto infine alla vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale, anche nel corso dell'anno 2017 il Corecom, ad integrazione dei consueti controlli a campione, seguirà la metodologia introdotta nel 2015, quando si richiese bimestralmente ai direttori di giornali e periodici locali le date nelle quali era stata eventualmente effettuata la pubblicazione dei risultati di sondaggi, con l'obiettivo di responsabilizzare e, al tempo stesso, coinvolgere le stesse testate giornalistiche in un rapporto collaborativo con il Corecom Veneto.

5.a) **Attività di comunicazione istituzionale** (legge 150/2000)
Compatibilmente con i vincoli di bilancio e i limiti introdotti nell'ordinamento dalle leggi nazionali e regionali, saranno rafforzati gli strumenti di comunicazione istituzionale del Corecom per promuovere la conoscenza delle opportunità offerte ai cittadini del Veneto.
Iniziative in tal senso saranno:
- la realizzazione e diffusione di una «smart card» di presentazione delle principali attività del Corecom Veneto;
- la realizzazione e diffusione di una «smart card» relativa ai rischi della Rete per i minori.

5.b) **Attività di informazione**
Saranno le seguenti:
- istituzione di un Tavolo interistituzionale con Autorità, ordini professionali, associazioni e fondazioni, agenzie formative, per concorrere all'attività di prevenzione e gestione dell'informazione a tutela dei minori;
- avvio dello sportello di tutela della reputazione digitale degli utenti della Rete.

5.c) **Attività di formazione**
Si sostanzieranno principalmente in un partenariato con il Master di Primo livello in "Innovazione e valutazione delle politiche e dei servizi" (realizzato dal Dip.to di Scienze politiche, giuridiche e relazioni internazionali dell'Università di Padova), avente la finalità di promuovere forme e modalità innovative di intervento pubblico, tutelare i consumatori e gli utenti dei servizi e valutare l'impatto delle nuove tecnologie sul sistema amministrativo, sociale ed economico.

Per quanto concerne il fabbisogno finanziario evidenziato dal citato Programma, le risorse relative ai progetti realizzabili dal Corecom nell'anno 2017 trovano copertura nel bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale – al Programma 11 "Altri servizi generali" della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – che quest'Aula ha approvato nella seduta del 12/12/2016.

Segnalo infine che, nel corso della seduta dell'11/1/2017, la Prima Commissione consiliare ha proceduto all'audizione del nuovo Corecom, rappresentato nell'occasione dal suo Presidente – avv. Gualtiero Mazzi – e da tre dei suoi componenti, affiancati dal dirigente del Servizio per la comunicazione del Consiglio regionale.
Nella medesima seduta la Prima Commissione ha approvato all'unanimità la proposta di deliberazione amministrativa n. 32, con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-An-Movimento per la cultura rurale, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Movimento Cinque Stelle.

BOZZA PROVVEDIMENTO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

OGGETTO: "Programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto (CORECOM) per l'anno 2017 e previsione finanziaria"
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 32)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)", così modificato dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", con cui viene disposto che, il Comitato deve presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale, per l'approvazione e la quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo e la previsione finanziaria;

VISTO il programma di attività per l'anno 2017, approvato dal Comitato nella seduta del 14 settembre 2016 ed inviato al Presidente del Consiglio regionale con nota datata 19 settembre 2016, prot. n. 21337 (Allegato A);

VISTO la proposta approvata all'unanimità dalla Prima Commissione consiliare nella seduta dell'11 gennaio 2017;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Marino Finozzi;

con votazione palese,

DELIBERA

di approvare il programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per l'anno 2017.

CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO



PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2017

E PREVISIONE FINANZIARIA

Approvato dal Comitato nella seduta del 14 Settembre 2016

CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO

Componenti del Corecom del Veneto

Gualtiero MAZZI (Presidente), Nerino CHIEREGHIN, Fabrizio COMENCINI, Marco MAZZONI NICOLETTI, Luigi PERISSINOTTO.

Servizio per le Comunicazioni del Consiglio regionale del Veneto

Dirigente Capo: Claudio Giulio Rizzato

Ufficio Diritti della Persona

Dirigente: Stefano Amadi

Per avere informazioni sulle attività del Corecom è possibile consultare il sito internet del Corecom: http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/

INDICE

Introduzione: le molteplici funzioni del Corecom **pag. 3**

Capitolo primo

Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale **pag. 9**

Capitolo secondo

Consulenza per gli organi regionali **pag. 13**

Capitolo terzo

Sostegno alle imprese **pag. 14**

Capitolo quarto

Tutela e supporto ai cittadini **pag. 19**

Capitolo quinto

Attività di comunicazione, informazione e formazione **pag. 25**

Allegato 1

Previsione finanziaria **pag. 27**

Allegato 2

Personale **pag. 28**

INTRODUZIONE: LE MOLTEPLICI FUNZIONI DEL CORECOM

1.1 Premessa

I Comitati regionali per le Comunicazioni (Corecom) sono organi del tutto peculiari nel panorama nazionale, in quanto esercitano una pluralità di funzioni – anche molto diverse tra loro – in ragione di rapporti specifici con la Regione di appartenenza, con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e infine con il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).

La legge regionale n. 18 del 2001, istitutiva del Corecom Veneto, lo definisce quale organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni. Assicura quindi a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia, di controllo in tema di comunicazioni. E', altresì, organo funzionale dell'Agcom.

La Legge n. 249 del 1997 ha previsto la creazione dei Corecom allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

A seguito della sottoscrizione di una convenzione bilaterale del 2004, l'Agcom ha delegato al Corecom del Veneto, alcune funzioni quali:

a) la vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

b) la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;

c) l'istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 32 – *quinquies* del D. Lgs. 177/2005 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

d) l'esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale degli uffici del Corecom per l'espletamento di attività molto rilevanti, come la predisposizione di una graduatoria annuale al fine di erogare contributi alle emittenti televisive locali ed il rimborso dei costi sopportati dalle emittenti radiotelevisive locali per la messa in onda dei messaggi elettorali autogestiti (MAG) durante le campagne elettorali e referendarie.

L'art. 14 della già citata legge regionale n. 18 del 2001 dispone che entro il 15 settembre di ogni anno il Corecom presenti al Consiglio regionale per la relativa approvazione, e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

In data 8 marzo 2016 si è insediato il nuovo Comitato, che ha voluto subito perseguire il raggiungimento di due obiettivi: il raggiungimento delle condizioni necessarie per l'ottenimento delle seconde deleghe da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'attivazione di iniziative e strumenti per un ancor migliore perseguimento della tutela dei minori.

Dal 1° settembre 2016, la struttura di supporto alle attività del Corecom Veneto è inquadrata nel Servizio per la comunicazione del Consiglio regionale del Veneto.

Con il presente documento si intende definire il programma di attività che il nuovo Comitato intende realizzare nel corso del 2017, in un'ottica di continuità con le azioni intraprese nel corso dell'anno 2016 per non vanificare i risultati fino ad oggi raggiunti. I compiti che il Comitato è chiamato ad assolvere sono eterogenei e derivano da fonti nazionali e regionali, legislative e regolamentari, nonché da deliberazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

Il Corecom prosegue nell'azione di consolidare maggiormente il ruolo del Coordinamento Nazionale dei Comitati regionali per consentirne la valorizzazione del ruolo istituzionale, ai fini del migliore svolgimento dei compiti e funzioni loro affidati e del ruolo di garanzia ad essi spettante nell'ordinamento regionale e nelle attività di comunicazione.

Infine, il Programma si completa con il quadro rappresentativo del fabbisogno finanziario per il 2017.

1.2 Funzioni del Corecom

In generale i Corecom sono titolari di funzioni proprie e, in base ad apposite convenzioni sottoscritte con l'Agcom, sono titolari di funzioni delegate di prima delega e di funzioni di seconda delega.

Nello specifico, il Corecom del Veneto è titolare di:

A) FUNZIONI PROPRIE (L.R. 18/2001)

B) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (cd. PRIMA DELEGA)

C) mentre per le **FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (cd. SECONDE DELEGHE)** questo Comitato, sotto gli auspici del Consiglio regionale che in data 12 gennaio 2016 ha approvato un apposito ordine del giorno[1], si sta adoperando in proposito per l'ottenimento nel corso dell'anno 2017.

Per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom il Corecom riceve dall'Autorità finanziamenti a natura vincolata, oggetto di rendicontazione alla medesima.

Si evidenzia che i fondi Agcom devono essere utilizzati in funzione e nei limiti delle deleghe ricevute. Al momento, pertanto, eventuali attività comportanti spese rientranti nelle cd. "seconde deleghe" possono essere sostenute con fondi propri nei limiti in cui rientrino anche nelle funzioni proprie di cui all'art. 11 della L.R. 18/2001.

A) FUNZIONI PROPRIE

Il Corecom, in forza dell'articolo 11 della L.R. 18/2001 esercita le seguenti funzioni proprie:

a) formula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

[1] Il Consiglio regionale del Veneto, all'unanimità, *"impegna il Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale a precostituire, in termini di dotazione finanziaria, organica e strumentale, le condizioni idonee al conferimento al corecom Veneto delle ulteriori funzioni delegate da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni."*

c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;

g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;

h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;

i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;

l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;

o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;

p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale

relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.

B) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (CD. PRIME DELEGHE)

In base alla convenzione sottoscritta tra il Corecom del Veneto e l'Agcom in data 23 dicembre 2004, il Corecom svolge le seguenti funzioni delegate dall'Agcom:

a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;

c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 [ora sostituito dall'articolo 32 – quinquies del D. Lgs. 177/2005] in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

d) esperimento di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti.

C) FUNZIONI DELEGATE DALL'AGCOM (CD. SECONDE DELEGHE)

L'Agcom, con apposite Convenzioni ha decentrato ai Corecom ulteriori funzioni delegate c.d. di "seconda fase", relativamente alle seguenti materie:

a) Definizione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione e utenti in ambito locale;

b) Tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;

c) Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

Per l'esercizio delle funzioni di cd. "seconda delega" l'Agcom attribuisce ulteriori finanziamenti.

Come detto in precedenza, è intenzione di questo Comitato, insediatosi in data 8 marzo 2016, ottenere nel corso dell'anno 2017 il conferimento delle seconde deleghe, in quanto la loro acquisizione si configura strategica e fondamentale per fornire alla collettività del territorio regionale un servizio completo, efficace e vantaggioso.

A tale proposito, il Comitato intende continuare la collaborazione intercorsa negli anni precedenti con gli Atenei veneti, in particolare valutando l'acquisizione e la realizzazione di

progetti mediante i quali avvalersi di borsisti universitari per l'attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive e per le attività relative alle controversie tra utenti e gli organismi di telecomunicazioni.

Nell'attesa, le risorse che attualmente vengono trasferite dall'Agcom non possono essere utilizzate per l'esercizio delle funzioni di seconda delega. Il Corecom, comunque, se lo ritiene, potrà promuovere progettualità attinenti le seconde deleghe utilizzando le risorse proprie assegnate dal Consiglio regionale, ove rientranti nelle funzioni di cui all'art. 11 della L.R. 18/2001.

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

CAPITOLO PRIMO **Vigilanza e controllo sul sistema dell'informazione regionale**

a) *Par condicio* in materia elettorale

Situazione attuale

L'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie è disciplinato da una pluralità di fonti, quali innanzitutto la Legge 28/2000 (modificata dalla Legge 313/2003), il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti televisive locali, approvato nel 2004 con decreto del Ministro delle Comunicazioni, e le singole delibere dell'Agcom attuative della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione. Rispetto a questa vera e propria stratificazione regolamentare, il Corecom è tenuto ad adempiere i compiti assegnati nella qualità di organo funzionale dell'Agcom.

In particolare, il Corecom organizza l'insieme delle procedure in materia di comunicazione politica e a garanzia della parità di accesso per i soggetti politici ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e a tal fine:

- interviene nel caso di segnalazioni di presunte violazioni in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e formulando proposte all'Agcom per l'adozione di eventuali sanzioni. Nell'ambito di questa funzione, l'attività del Corecom è caratterizzata da assoluta celerità, in quanto – a seguito della segnalazione – si deve procedere ad una istruttoria sommaria e all'instaurazione di un contraddittorio con gli interessati, contestando i fatti segnalati ed acquisendo le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della contestazione. Nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad un adeguamento da parte del soggetto che ha posto in essere la violazione degli obblighi di legge, il Corecom è tenuto alla trasmissione del verbale di accertamento – che può essere redatto anche con la collaborazione del competente Gruppo della Guardia di Finanza – all'Agcom, che provvede entro le quarantotto ore dall'accertamento della violazione decorrenti dal deposito degli atti inviati dal Corecom;

- provvede anche ad un servizio di monitoraggio delle trasmissioni di informazione, di approfondimento informativo, di comunicazione politica delle emittenti locali e della Rai regionale, con la conseguente lettura ed analisi dei dati raccolti;
- riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla messa in onda in speciali contenitori radiotelevisivi di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) e le richieste di utilizzo degli stessi da parte dei soggetti politici aventi diritto; verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia delle emittenti e dei soggetti politici che possono accedere all'utilizzo e trasmissione dei MAG nel periodo elettorale; effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori predisposti dalle emittenti radiotelevisive; vigila sul rispetto delle norme sulla *par condicio* relativamente alla messa in onda dei MAG.

Obiettivi

Nel corso del 2017, questo Comitato si troverà a svolgere le proprie funzioni di vigilanza e garanzia in occasione anche del referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto, l'indizione ai sensi della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, da considerarsi inedita nella storia dell'ordinamento repubblicano.

Il Corecom, quale organo funzionale dell'Agcom, garantirà il servizio di monitoraggio, vigilanza ed istruttoria in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali, ritenendo opportuno procedere con le seguenti iniziative:

- incontri informativi riservati ai giornalisti delle emittenti radio televisive, della stampa locale, agli esponenti dei partiti politici, agli addetti alla comunicazione delle amministrazioni pubbliche, per dare notizia delle disposizioni di legge e delle deliberazioni dell'Agcom in materia di *par condicio*;
- monitoraggio della comunicazione elettorale, esteso a una parte o a tutte le emittenti televisive del Veneto (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) da effettuarsi avvalendosi di un istituto di ricerca, individuato a seguito di espletamento di selezione pubblica, relativamente alla lettura e all'analisi socio politica dei dati registrati negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale e al fine di vigilare per garantire il sostanziale equilibrio tra le forze politiche in campo. Il monitoraggio sarà garantito mediante l'invio di report settimanali da parte dell'istituto di ricerca al Corecom, il quale provvederà a segnalare tempestivamente ai media monitorati gli eventuali squilibri riscontrati. Il Corecom interverrà anche nel caso di segnalazioni di soggetti esterni, in ordine alla violazione della normativa, svolgendo l'istruttoria necessaria e comunicando le eventuali infrazioni all'Agcom per l'applicazione delle sanzioni previste;

- attività istruttoria per la messa a disposizione delle forze politiche di spazi radiotelevisivi per la diffusione di messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG). Il Corecom riceve e coordina le disponibilità delle emittenti radiotelevisive alla messa in onda in speciali contenitori radiotelevisivi dei MAG e le richieste di utilizzo degli stessi da parte dei soggetti politici aventi diritto; verifica i requisiti previsti dalla normativa in materia delle emittenti e dei soggetti politici che possono accedere all'utilizzo e trasmissione dei MAG nel periodo elettorale; effettua il sorteggio per la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori predisposti dalle emittenti radiotelevisive; vigila sul rispetto delle norme sulla *par condicio* relativamente alla messa in onda dei MAG.

b) Accesso al sistema televisivo e radiofonico

Situazione attuale

L'art. 6 della Legge n. 103 del 1975 *"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"* prevede che siano riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionale, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, agli enti ed alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici, alle confessioni religiose e loro articolazioni regionali, ai sindacati nazionali e loro articolazioni regionali, ai movimenti politici, ai partiti e gruppi rappresentati in Parlamento nel rispetto del periodo di par condicio elettorale di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed ai gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, ecc.

La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)"* sancisce all'art. 11 che il Corecom, tra le funzioni proprie, svolga anche la seguente: *"regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 103 del 1975".*

In attuazione della legge istitutiva, la struttura di supporto procede all'istruttoria delle richieste pervenute e presenta una relazione al Comitato ai fini dell'adozione della graduatoria. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, la proposta di graduatoria delle domande è formulata secondo diversi criteri, tra cui la rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell'argomento.

Il Comitato delibera quindi i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della concessionaria pubblica RAI-Radiotelevisione italiana.

L'anno 2016 ha visto il varo del nuovo Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) e relativo Disciplinare Tecnico, concordato nelle parti di carattere squisitamente operativo con la direzione della sede regionale per il Veneto.

Il rapporto instauratosi con la sede RAI ha consentito l'attivazione di un percorso agevole e sicuro per l'istruttoria volta alla messa in onda dei programmi realizzati dai soggetti individuati dalla normativa statale.

Obiettivi

Nel corso del 2017, questo Comitato intende rilanciare lo strumento dei programmi dell'accesso, mediante iniziative di divulgazione volte a rendere note tale possibilità, in particolare ai gruppi ed alle associazioni di volontariato.

CAPITOLO SECONDO

Consulenza per gli organi regionali

a) Consulenza in materia di comunicazione

Situazione attuale

La legge della Regione del Veneto n. 18 del 2001 *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per comunicazioni (Corecom)"* definisce il Corecom quale organo di consulenza della Regione (art. 2), attribuendogli una pluralità di funzioni finalizzate proprio alla formulazione di proposte e pareri all'amministrazione regionale su tutti i provvedimenti in tema di comunicazione (art. 11, lett. a – e).

Obiettivi

Nel corso del 2017 l'attività del Corecom continuerà nel compito istituzionale di prestare la propria consulenza alle Strutture amministrative che chiedano di essere affiancate nella predisposizione di atti in tema di comunicazione, nonché nel rilascio dei pareri per atti o provvedimenti che riguardino la materia della comunicazione.

CAPITOLO TERZO Sostegno alle imprese

a) Contributi alle emittenti televisive locali

Situazione attuale

L'art. 45, comma 3 della legge 448/98 (finanziaria 1999) ha previsto - nell'ambito delle misure di sostegno economico al settore televisivo - l'erogazione di contributi statali alle emittenti locali. Con un provvedimento del Ministero delle Comunicazioni (D.M. 292/2004) sono stati adottati i criteri generali per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dalla legge statale, dettando le regole per individuare i soggetti aventi titolo, per disciplinare le domande di ammissione al contributo, nonché per stabilire i controlli da effettuare da parte dei Corecom.

In questo quadro generale, ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – emana un bando che disciplina nel dettaglio le modalità della selezione tra le varie emittenti locali, al fine di formare una graduatoria – una per Regione – da inoltrare al Ministero che provvederà quindi alla ripartizione *pro quota* delle somme da erogare.

Il Corecom deve provvedere alla fase istruttoria[2], dal ricevimento delle domande di partecipazione fino alla redazione della graduatoria finale. In particolare, basandosi sulla documentazione prodotta dalle singole emittenti il Corecom – dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità – procede all'attribuzione di un punteggio che si fonda sulla valutazione del personale occupato dalle emittenti televisive e del loro fatturato.

Tale procedimento si dipana in ulteriori sub – procedimenti. Per quanto concerne il fatturato, ad esempio, vanno controllati i ricavi da esclusiva attività televisiva (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, vendita di programmi autoprodotti). Per quanto riguarda la valutazione del personale, inoltre, il Corecom ha l'onere di effettuare controlli sull'effettiva sussistenza di quanto dichiarato nelle domande presentate dalle emittenti televisive, ad esempio attraverso l'acquisizione – da parte degli istituti previdenziali competenti (INPS – INPS gestione

[2] In effetti, per quanto concerne le funzioni istruttorie per l'attribuzione delle provvidenze economiche alle emittenti televisive locali, l'articolo 54, comma 1, lettera i, numero 2) del D.Lgs n. 177 del 31.7.2005 ha abrogato l'art. 7, co. 5, della L 223/90 che stabiliva "Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni". Sicché, in seguito all'anzidetta abrogazione, l'avvalimento del Corecom da parte del Ministero dello Sviluppo Economico non trae più fondamento da una norma di legge, bensì da un decreto ministeriale (il bando per l'erogazione dei contributi).

ex ENPALS – INPGI) – del documento di regolarità contributiva. Ancora, il riscontro del Corecom deve prendere in esame diversa documentazione, tra cui anche il libro unico del lavoro, attraverso il controllo - per ogni singolo dipendente – di numerosi aspetti, quali il codice fiscale, la data di assunzione, la tipologia del contratto, le ore lavorate, ecc.

Solo una volta terminata l'istruttoria e gli accertamenti previsti, il Corecom predispone una graduatoria e la inoltra al Ministero per il seguito di competenza, che consiste nella collazione di tutte le altre graduatorie degli altri Corecom e la ripartizione – e l'erogazione – del contributo alle emittenti regionali. Nella Regione del Veneto, tale attività è di importanza fondamentale; infatti, nel corso degli ultimi anni, a fronte di una digitalizzazione dell'offerta televisiva con conseguente aumento della stessa, tali provvidenze risultano indispensabili per garantire la sopravvivenza del settore televisivo privato e, quindi, la pluralità dell'informazione, principio basilare per il nostro ordine costituzionale democratico.

Come evidenziato nelle "Note di lavoro", approvate in data 18 marzo 2016 dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, va ricordato che i decreti ministeriali che finora hanno annualmente rinnovato i bandi per il riparto delle provvidenze economiche alle radiotelevisioni locali – all'interno dei quali si è perpetuato l'affidamento di fatto a questi stessi organi di tutte le attività di collezione delle richieste, valutazione delle candidature e redazione delle graduatorie – sono inidonei ad imputare in capo ai Corecom gli oneri relativi, sia da un punto di vista generale (attinente cioè all'assenza di un collegamento funzionale tra questi e il Ministero), sia da un punto di vista strettamente finanziario (vista la particolare gravosità delle operazioni di valutazione necessarie per giungere all'approvazione delle graduatorie regionali da parte dei Comitati). In assenza di una previsione legislativa che introduca un collegamento funzionale tra Ministero e Corecom, non si vede su quale base questi ultimi possano essere investiti di competenze (e responsabilità) così specifiche e determinate in mancanza, tra l'altro, di un adeguato conferimento di risorse e di personale, elementi cardine dei rapporti tra centro e periferia nell'ambito del trasferimento di funzioni.

Allo stato, nell'espletamento delle attività istruttorie e di predisposizione e approvazione della graduatoria D.M. 292/2004, i Corecom svolgono compiti gravosi e rischiosi ed incontrano notevoli difficoltà nell'accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione, il fatturato, la separazione contabile, il reale impegno del personale assegnato alla sola attività televisiva, la titolarità dell'autorizzazione. Tali accertamenti, che esulano dalle competenze dei Corecom, sono particolarmente onerosi per le amministrazioni che peraltro non possono dotarsi né di adeguate risorse professionali né di specifici supporti tecnici. I contenziosi sono in forte aumento tra le emittenti. Le Regioni devono accollarsi costi che non possono essere sopportati per un'attività delegata.

Rimane naturalmente aperta la questione della mancata copertura finanziaria dell'avvalimento del Corecom da parte del Mise, per l'esercizio della funzione istruttoria sopraevidenziata.

Nel corso degli anni sono state assegnate al Veneto le somme sotto indicate:

Tab. 1

CONTRIBUTO COMPLESSIVO NAZIONALE E RIPARTIZIONE REGIONALE

(ai sensi del D. M. 292/2004)

Quadriennio 2011-2014

	2011	***2012***	***2013***	***2014***
N. emittenti che hanno presentato istanza per i contributi	26	24	24	23
N. emittenti ammesse in graduatoria	25	23	24	21
Contributo complessivo nazionale	€ 95.929.330,98	€ 71.512.307,11	€ 56.915.002,95	39.147.795,50
Contributo ministeriale per il bacino di utenza del Veneto	**€ 12.252.324,76**	**€ 9.325.208,14**	**7.851.820,12**	**5.609.627,48**

Fonte: Corecom Veneto

Obiettivi

Mediante le citate "Note di lavoro", la Conferenza dei Presidente delle Assemblee legislative regionali ha proposto al Ministero di assumersi gli oneri della difesa all'interno dei contenziosi, così come accade con l'AGCOM; è stato proposto, altresì, di coinvolgere gli ispettorati affinché collaborino in forma gratuita a fornire notizie e portare avanti gli accertamenti necessari a completare le istruttorie da parte dei Corecom. E' stato ribadito che, senza un accordo quadro, un'intesa o una qualsiasi forma di avvalimento, le Regioni e i Corecom in particolare, hanno svolto una serie di attività, assumendosi responsabilità notevoli sulla base di un quadro normativo-regolamentare poco chiaro e spesso controverso. Il tutto senza un ristoro economico e senza una consulenza tecnico giuridica.

Nelle more delle decisione ministeriali, questo Comitato, è comunque in grado di provvedere agli adempimenti istruttori delle istanze ai fini dell'approvazione della graduatoria delle emittenti che accedono ai contributi annuali ai sensi della Legge n. 488/98 redatta a seguito del riscontro delle istanze pervenute, dei dati di fatturato dichiarati e verificati nei documenti di bilancio, della corrispondenza dei dati sul personale dichiarato e autocertificato con

quanto registrato nei libro unico del lavoro e nelle dichiarazioni di correttezza contributiva rilasciate dagli enti di previdenza. Per far fronte a queste attività, il Corecom si avvarrà, come di consueto, di specifiche competenze tecnico-professionali e di collaborazioni e consulenze con soggetti esterni a supporto dell'attività istruttoria della struttura.

A tal fine il Corecom potrà acquisire il supporto di un revisore contabile e di un consulente del lavoro, individuati previa pubblicazione di un apposito avviso (o di altro idoneo supporto esterno) ovviamente preceduto da verifiche interne sulla sussistenza e disponibilità di idonee figure istituzionali.

b) Rimborsi relativi alla trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG)

Situazione attuale

La Legge n. 28/2000, art. 4, comma 5 prevede che sia riconosciuto un rimborso economico alle emittenti radiofoniche e televisive locali che abbiano trasmesso i messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referendarie.

Il rimborso è erogato nei limiti delle risorse disponibili del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasferisce le somme ai Corecom, i quali si occupano dell'istruttoria, della redazione della graduatoria e della liquidazione dei rimborsi.

E' quanto mai opportuno evidenziare l'ormai cronico ritardo con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico provvede a stanziare, per poi erogare, le somme che - tramite i Corecom - verranno poi accreditati alle emittenti.

Infatti, solo con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti il successivo 11 dicembre 2015, è stato stanziato per il Veneto un importo pari ad euro 113.597,72, accreditato poi solo nel successivo mese di agosto 2016.

Tab. 2

REGOLAMENTAZIONE DEI MAG (messaggi autogestiti gratuiti)

Periodo 2011-2015

	Anno 2011 amministrative referendum			**Anno 2012** Ammini-strative	**Anno 2013** politiche amministrative			**Anno 2014** europee amministrative			**Anno 2015** regionali amministrative		
	Am	Ref	Tot		Pol	Am	Tot	Eu	Am	Tot	Reg	Am	Tot
Numero emittenti TV che hanno dato la disponibilità alla messa in onda di MAG	18	18		32	42	45		35	27		42	39	
Numero emittenti RADIO che hanno dato la disponibilità alla messa in onda di MAG	13	13		13	16	14		16	9		17	10	
Numero MAG TV trasmessi	2114	5444	7558	3648	27238	1637	28875	11785	986	12771	5822	1685	7507
Numero MAG RADIO trasmessi	3335	4534	7869	2577	11702	822	12524	6015	1438	7453	4176	484	4660

Fonte: Corecom Veneto

Obiettivi

Per le consultazioni elettorali che si svolgeranno nel corso del 2017, il Corecom provvederà a curare le istruttorie volte al rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmetteranno i MAG.

CAPITOLO QUARTO

Tutela e supporto ai cittadini

a) Vigilanza nella materia della tutela dei minori

Situazione attuale

Con la Convenzione stipulata nel 2004 tra l'Agcom e il Corecom, a quest'ultimo sono state delegate diverse funzioni, tra le quali quella di vigilanza per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore televisivo locale.

In particolare, il Corecom deve verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 177 del 2005, da ultimo modificato con D.Lgs. n. 120 del 2012, secondo il quale le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche non devono contenere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

Come risulta evidente, la valutazione di quanto possa nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori può essere oggetto di contestazione e per questo il Corecom si uniforma costantemente ad alcuni criteri appositamente predisposti dall'Agcom (deliberazione n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, come integrata dalla successiva delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013), da rispettare per non incorrere nel divieto di trasmissioni di programmi contenenti scene pregiudizievoli per i minori. Il Corecom quindi si occupa di ricevere le segnalazioni, acquisire la registrazione oggetto di contestazione, visionarla e preparare una pre-istruttoria sommaria che viene trasmessa all'Agcom per il seguito del procedimento, che può terminare anche con un provvedimento sanzionatorio.

Di seguito, una tabella riassuntiva delle segnalazioni pervenute al Corecom nel corso degli anni 2011 – 2015:

Tab. 3 SEGNALAZIONI Inviate da utenti e/o associazioni per la tutela degli utenti televisivi per la vigilanza in materia di tutela dei minori				
2011	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***
67	110	70	46	31

Fonte: Corecom Veneto

Obiettivi

Con la delega dell'Autorità in materia di tutela dei minori relativamente alle trasmissioni e ai palinsesti delle emittenti locali che rientra, dal 2010, nella più ampia delega sul monitoraggio dell'emittenza locale, molti Corecom hanno promosso iniziative di monitoraggio, studio, informazione e predisposizione di guide per i minori sull'uso appropriato di internet che ne sveli i rischi, i pericoli, ma soprattutto ne evidenzi le potenzialità creative e di sviluppo delle capacità comunicative e relazionali del minore.

Nel 2017 questo Comitato intende ampliare l'offerta all'utenza, mediante l'attivazione di un servizio rivolto alla tutela della reputazione digitale degli utenti della Rete, in primis di quelli più giovani.

Allo scopo, sono già in corso contatti con il Corecom Lombardia, che ha avviato con successo un progetto pilota.

Inoltre, si intende realizzare – mediante l'utilizzo di pratici supporti informatici – una guida sui pericoli della Rete, da realizzare e divulgare unitamente a soggetti istituzionali quali l'Ufficio Scolastico Regionale e la Polizia postale e delle comunicazioni e con la collaborazione di associazioni e fondazioni che si occupino della tutela dei minori.

Inoltre, il Corecom continuerà a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge, in materia di vigilanza per il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore televisivo locale. A tale proposito, in vista anche dell'acquisizione delle funzioni in materia nell'ambito delle c.d. "seconde deleghe" che verranno conferite dall'AGCOM, il Comitato intende continuare la collaborazione intercorsa negli anni precedenti con gli Atenei veneti, in particolare valutando l'acquisizione e la realizzazione di progetti mediante i quali avvalersi di borsisti universitari per l'attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive.

b) Diritto di rettifica

Situazione attuale

Allo stesso modo di quanto previsto per la vigilanza, così anche il diritto di rettifica (Legge n. 223/90) è una delle materie che sono state delegate al Corecom da parte dell'Agcom, a seguito della convenzione del 2004. Come ben descritto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

Le competenze del Corecom in materia di rettifica riguardano esclusivamente il settore radiotelevisivo regionale e non possono essere presentate al Corecom istanze di rettifica riguardanti il settore della carta stampata.

Come specificato dall'articolo 32 – *quinquies* del D. Lgs. 177/2005 il soggetto che ritenga lesi i propri interessi morali o materiali dovrà preliminarmente inoltrare la propria richiesta al concessionario radiotelevisivo pubblico (RAI -sede regionale) o all'emittente privata. Soltanto qualora tale rettifica non venga accolta, l'interessato potrà inoltrare la relativa istanza al Corecom competente. In tal caso, il Corecom procede alla verifica della fondatezza della pretesa e ordina all'emittente di rettificare quanto trasmesso. Nell'ipotesi in cui l'emittente non si conformi alla decisione del Corecom, quest'ultimo trasmette la relativa documentazione all'Agcom per l'eventuale irrogazione di sanzioni.

Obiettivi

In considerazione che da alcuni anni non giungono segnalazioni su presunta violazioni tali da azionare il diritto di rettifica, si valuteranno iniziative volte a rendere nota tale forma di tutela offerta dalla legge.

c) Conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale

Situazione attuale

Per tutte le controversie in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite

dalle norme legislative, dalle delibere dell'Agcom, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi, il cittadino-utente può esperire il tentativo di conciliazione presso il Corecom competente territorialmente, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS e s.m.i.

L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Corecom l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

In questo caso, il Corecom assegna all'operatore un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione; entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, il Corecom adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti. Gli operatori interessati devono eseguire i provvedimenti adottati entro il termine in essi indicato. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il Corecom informa tempestivamente la Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità, comunicando gli esiti delle verifiche svolte. Nel corso del 2015, alla data dell'11 settembre 2015, risultano adottati n. 250 provvedimenti e inviate n. 20 segnalazioni di inottemperanza all'AGCOM.

Tab. 4

VALORI DELLE CONCILIAZIONI CONCLUSE CON ACCORDO O PARZIALE ACCORDO (dal 01/01/2011 al 31/12/2015)

Anno	*Istanze pervenute*	*Istanze inammissibili*	*Udienze svolte*	*Indennizzi – rimborsi erogati*	*Storni effettuati*	*Totale importi pro utente*
2011	2077	5	2790	€ 171.000,00	€ 275.000,00	€ 446.000,00
2012	2500	10	2182	€ 1.212.600,00	€ 236.550,00	€ 2.449.150,00 [3]
2013	2495	10	1703	€ 308.079,00	€ 432.461,00	€ 740.540,00
2014	2931	5	2379	€ 352.612,00	€ 721.380,00	€ 1.073.992,00
2015	3465	3	2580	€ 378.187,00	€ 846.226,00	€ 1.224.413,00

Fonte: Corecom Veneto

[3]Nel corso del 2012 gli operatori hanno applicato, in via analogica anche alla fase di conciliazione davanti al Corecom (la c.d. prima fase), gli indennizzi previsti dalla Delibera Agcom n. 73/11/CONS (che prevede indennizzi maggiori rispetto a quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi che regolano il rapporto tra utente e compagnia telefonica).

Indennizzi e rimborsi: gli indennizzi sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e dalle Carte dei Servizi, mentre i rimborsi riguardano tutti i servizi non richiesti dall'utente ma che l'operatore ha comunque fatturato ed il cliente ha pagato. Nel caso dei rimborsi e degli indennizzi le somme sono state erogate tramite bonifico bancario, o tramite assegno o con accredito in fattura (il più delle volte la scelta è lasciata all'utente, tranne nei casi in cui specifiche esigenze tecniche dell'operatore impongono una determinata ed inderogabile modalità di pagamento).

Storni: trattasi di cifre che l'utente non ha pagato, contestandone la legittimità, e che l'operatore ha provveduto ad azzerare contabilmente, provvedendo a ritirare, a propria cura e spese, quando attivata, la procedura di recupero del credito affidata a società specializzate.

Tempi medi risposta: dalla presentazione del formulario UG all'udienza di conciliazione trascorrono, in media, circa 60 giorni.

Obiettivi

Grazie al nuovo Protocollo di Intesa stipulato in data 15 luglio 2016 con la Giunta regionale del Veneto, anche nel 2017 il Corecom continuerà a provvedere all'attività di conciliazione presso gli uffici dell'URP presenti in ciascun capoluogo di provincia, proseguendo in quel processo di decentramento, di maggior tutela e vicinanza al cittadino, nell'ottica di agevolare ulteriormente i cittadini-utenti nell'accesso ai collegi di conciliazione.

A tale indubbio successo, si contrappone però la sempre maggiore ritrosia di alcune compagnie telefoniche ad assicurare la propria presenza fisica alle udienze di conciliazione, per privilegiare invece l'effettuazione delle conciliazioni mediante conferenze telefonica, spesso comportanti maggiori difficoltà di carattere psicologica per l'utenza.

Il Comitato intende ottenere dalle compagnie un ripensamento nei confronti di tale atteggiamento. Inoltre, ci si propone di aggredire l'attuale giacenza di istanze in attesa della relativa udienza di conciliazione, mediante appositi accordi volte ad assicurare una maggiore presenza delle compagnie alle sedute convocare dalla competente unità operativa della struttura assegnata al Corecom.

Da ultimo, in vista anche dell'acquisizione delle funzioni in materia nell'ambito delle c.d. "seconde deleghe" che verranno conferite dall'AGCOM, il Comitato intende continuare la collaborazione intercorsa negli anni precedenti con gli Atenei veneti, in particolare valutando l'acquisizione e la realizzazione di progetti mediante i quali avvalersi di borsisti universitari per le attività relative alle controversie tra utenti e gli organismi di telecomunicazioni.

d) Vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale

Situazione attuale

Secondo l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'AGCOM e il Corecom "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", al Comitato compete anche la "vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale".

Sulla base della normativa di settore, dettata dall'Agcom (delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 e "Linee guida" di cui alla Nota AGCOM del 27 aprile 2011, prot. 19815), nel corso dell'anno 2015 il Corecom aveva innovato la modalità di effettuazione della vigilanza, provvedendo a richiedere, in ragione bimestrale, ai direttori di giornali e periodici locali le date nelle quali sia stata eventualmente effettuata la pubblicazione dei risultati di sondaggi come sopra specificati, con l'obiettivo di responsabilizzare e – al tempo stesso – coinvolgere le stesse testate giornalistiche in un rapporto collaborativo con il Corecom Veneto.

All'iniziativa ha fatto seguito il riscontro delle testate giornalistiche; pertanto, tale metodologia verrà seguita anche nel corso dell'anno 2017, ad integrazione dei consueti controlli a campione.

CAPITOLO QUINTO

Attività di comunicazione, informazione e formazione

a) Comunicazione istituzionale (Legge 150/2000)

Compatibilmente con i vincoli di bilancio e i limiti introdotti nell'ordinamento dalle leggi nazionali e regionali[4], saranno rafforzati gli strumenti di comunicazione istituzionale del Corecom per promuovere la conoscenza delle opportunità offerte ai cittadini del Veneto.

Iniziative:

- campagna di comunicazione istituzionale mediante strumenti convenzionali (affissioni, emittenti radiotelevisive) e nella rete (banner web);

- realizzazione e diffusione di una «smart card» di presentazione delle principali attività del Corecom Veneto;

- realizzazione e diffusione di una «smart card» relativa ai rischi della Rete per i minori.

b) Formazione

- avvio, in collaborazione con la Giunta regionale, delle iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore radiotelevisivo, di cui alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 12 "Norme in materia di sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoria locale per la equa retribuzione della retribuzione della professionista giornalistica";

- attività di divulgazione mediante bando di premi per giornalisti e studenti di università e scuola media superiore;

- partenariato con il Master di Primo livello in "Innovazione e valutazione delle politiche e dei servizi", realizzato dal Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e relazioni internazionali dell'Università di Padova, avente la finalità di promuovere forme e modalità innovative di intervento pubblico, tutelare i consumatori e gli utenti dei servizi e valutare l'impatto delle nuove tecnologie sul sistema amministrativo, sociale ed economico.

[4] Merita di essere evidenziato che i fondi assegnati dall'Agcom per la realizzazione delle attività delegate non sono soggetti a contigentamento, in quanto già contigentati "a monte".

c) Informazione

- istituzione di un Tavolo interistituzionale con Autorità, ordini professionali, associazioni e fondazioni, agenzie formative, per concorrere all'attività di prevenzione e gestione dell'informazione a tutela dei minori;

- avvio dello sportello di tutela della reputazione digitale degli utenti della Rete;

- attività di informazione alle emittenti radiotelevisive in materia di *par condicio* elettorale.

- realizzazione di uno studio sul settore radiofonico locale del Veneto, che approfondisca in modo particolare la sostenibilità finanziaria delle emittenti e l'indotto del settore sul territorio, attuale e potenziale;

- attività di mappatura radio e tv locali (in collaborazione con Ispettorato Territoriale del MISE.

ALLEGATO 1 **Previsioni finanziarie**

Tab. 5 **PREVISIONI FINANZIARIE** **Anno 2017**	
Spese di funzionamento	
Stanziamento	**€ 134.000,00**
Indennità del Presidente e dei 4 componenti il Comitato (12 mensilità)	€ 129.000,00
rimborsi spese per missioni del Presidente e dei 4 componenti del Comitato	€ 5.000,00
Spese per esercizio funzioni proprie	
Stanziamento	**€ 157.500,00**
Servizio di monitoraggio elettorale	€ 25.000,00
Consulenze tecnico-specialistiche in funzioni di competenza (ex D.M. 292/04)	€ 20.000,00
Campagna di comunicazione istituzionale (comprese realizzazione e diffusione smart card informativa) sportello tutela reputazione digitale minori, attività di informazione in materia di *par condicio* elettorale, mappatura radio e tv locali	€ 112.500,00
Totale	**€ 157.500,00**
Spese per esercizio funzioni delegate	
Stanziamento	**€ 79.454,00**
Spese per la gestione delle deleghe dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni	€ 79.454,00
ENTRATE	
Trasferimento dall'Agcom per l'esercizio di funzioni delegate	€ 79.454,00

Fonte: Corecom Veneto

ALLEGATO 2 **Personale**

Tab. 6 Personale a supporto dell'attività del Corecom (situazione al 14 settembre 2016)		
Categoria professionale (Dirig., Funz., Assist. Ecc.)	***Tipologia contrattuale***	***Nominativo***
Dirigente	T. IND.	Stefano Amadi
Funzionario titolare di P.O. "Coordinamento e gestione attività di conciliazione"	T. IND.	Alessandro Bidoli
Funzionario titolare di P.O. "Supporto tecnico-giuridico alle attività proprie e delegate del Corecom e gestione contratti"		vacante
Funzionario titolare di P.O. "Supporto operativo Corecom e vigilanza radiotelevisiva"	IN COMANDO	Giorgio Marsiglio
Assistente Amministrativo (C3)	T. IND.	Marina Meneghetti
Assistente Amministrativo (C3)	T. IND.	Tiziana Zara
Assistente Amministrativo (C2)	T. IND. P.T.	Lara Chiodi
Assistente Amministrativo (C1)	T. IND.	Elisabetta Cester
Assistente Amministrativo (C1)	T. IND.	Roberta Pettenello
Collaboratore		vacante
Collaboratore (B3)	T. IND. P.T.	Marco Greggio
	Tot. unità in attività	**9**

Il personale della struttura che svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Corecom appartiene all'Ufficio Diritti della Persona, a propria volta incardinato nel Servizio per la comunicazione del Consiglio regionale del Veneto.

Va ricordato che, per effetto della convenzione sottoscritta il 15 luglio 2016 con la Giunta regionale (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 42 del 30 giugno 2016; Deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 12 luglio 2016), per lo svolgimento in forma decentrata del servizio di conciliazione, il Corecom si avvale anche degli Uffici Relazioni con il Pubblico di Belluno, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo e Treviso.

CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO

PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2017 E PREVISIONE FINANZIARIA

Stampa

Stampato presso il Centro Stampa del Consiglio regionale del Veneto

nel mese di Settembre 2017



CORECOM
Comitato Regionale per le Comunicazioni
VENETO

Via Poerio, n. 34

30171 Mestre-Venezia

tel. 041.2701650, fax 041.2701659

mail: corecom@consiglioveneto.it

PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it

sito internet: http://corecom.consiglioveneto.it/corecom/